

DELIBERAZIONE 5 SETTEMBRE 2013
375/2013/R/EEL

VERIFICA FINALE DI CONFORMITÀ DELLO SCHEMA DI DISCIPLINA DEL NUOVO
MERCATO DELLA CAPACITÀ CONSULTATO DA TERNA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 settembre 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue successive modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 9 aprile 2002, n. 55;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive - oggi Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) - 20 aprile 2005 (di seguito: decreto ministeriale 20 aprile 2005);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 3, commi 10 e 11;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- la concessione alla Società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. (oggi Terna S.p.A.) delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale attribuita con decreto ministeriale 20 aprile 2005;
- la convenzione allegata al decreto ministeriale 20 aprile 2005 come successivamente integrata e modificata (di seguito: la Convenzione) ed, in particolare, l'articolo 9;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 e, in particolare, l'articolo 11;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);

- la segnalazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, PAS 21/11;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2011, ARG/elt 160/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 160/11);
- la segnalazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 410/2012/I/com;
- la memoria dell’Autorità 23 ottobre 2012, 429/2012/I/com;
- la deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- il documento per la consultazione 29 novembre 2012, 508/2012/R/eel (di seguito: consultazione 508/2012/R/eel)
- il Codice di Rete della società Terna S.p.A. (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) all’Autorità e al MSE del 26 luglio 2012, protocollo Autorità n. 23884 del 1 agosto 2012 (di seguito: prima comunicazione);
- la comunicazione di Terna all’Autorità e al MSE del 4 settembre 2012, protocollo Autorità n. 26737 del 6 settembre 2012 (di seguito: seconda comunicazione).
- la comunicazione di Terna all’Autorità e al MSE del 25 marzo 2013, protocollo Autorità n. 12031 del 28 marzo 2013 (di seguito: terza comunicazione);
- la comunicazione di Terna all’Autorità e al MSE del 23 luglio 2013, protocollo Autorità n. 25908 del 23 luglio 2013 (di seguito: quarta comunicazione).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.1, della deliberazione ARG/elt 98/11 (ove non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo afferiscono al provvedimento appena richiamato) dispone che entro 180 (centottanta) giorni dall’entrata in vigore della citata deliberazione, Terna elabori e trasmetta all’Autorità uno schema di disciplina del nuovo mercato della capacità corredato da una relazione tecnica a supporto delle scelte tecniche effettuate;
- il comma 4.2 prevede che entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.1, l’Autorità ne verifichi la conformità ai criteri e alle condizioni della stessa deliberazione, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine;
- il comma 4.3 dispone che, entro 5 (cinque) giorni dall’esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 4.2, Terna ponga in consultazione lo schema positivamente verificato dall’Autorità, corredato dalla relazione tecnica;
- il comma 4.4 dispone che, entro 20 (venti) giorni dalla chiusura della consultazione, di cui al comma 4.3, Terna trasmetta all’Autorità:
 - gli esiti della consultazione corredati da una relazione tecnica che illustri gli orientamenti di Terna circa l’accoglimento o il rigetto delle osservazioni formulate dagli operatori;
 - lo schema, di cui al comma 4.3, modificato e integrato in base alle osservazioni che Terna ritiene opportuno accogliere;
- il comma 4.5 prevede che entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dello schema di cui al comma 4.4, l’Autorità ne verifichi la conformità ai criteri e alle condizioni della citata deliberazione, potendo chiedere chiarimenti, modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine;

- il comma 4.6 dispone che, entro 5 (cinque) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, di cui al comma 4.5, Terna trasmetta al MSE lo schema di disciplina del nuovo mercato della capacità positivamente verificato dall'Autorità.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la prima e la seconda comunicazione, Terna ha trasmesso all'Autorità:
 - lo schema di disciplina del nuovo mercato della capacità, di cui al comma 4.1, ed i relativi allegati (di seguito: lo Schema di Disciplina);
 - la relazione tecnica, di cui al comma 4.1, a supporto delle scelte tecniche effettuate nello Schema di Disciplina (di seguito: Relazione Tecnica), integrata da cinque spunti di consultazione per gli operatori, in previsione della consultazione prescritta dal comma 4.3 (di seguito: Spunti di Consultazione);
 - lo schema di rapporto annuale, di cui al comma 11.6, funzionali alla trasparenza ed al monitoraggio del mercato della capacità (di seguito: Schema di Rapporto Annuale);
- con deliberazione 482/2012/R/eel, l'Autorità ha positivamente verificato (di seguito: verifica preliminare), ai sensi del comma 4.2, lo Schema di Disciplina, lo Schema di Rapporto Annuale, la Relazione Tecnica e gli Spunti di Consultazione;
- in data 23 novembre 2012, Terna ha posto in consultazione sul proprio sito Internet, ai sensi del comma 4.3, lo Schema di Disciplina, lo Schema di Rapporto Annuale, la Relazione Tecnica e gli Spunti di Consultazione; e che la consultazione è terminata il 15 febbraio 2013;
- con la terza comunicazione, Terna ha informato l'Autorità della chiusura della consultazione e dell'opportunità di effettuare ulteriori valutazioni con l'Autorità e il MSE su taluni aspetti di particolare rilievo fra cui il sistema di garanzie, ritenuto dagli operatori eccessivamente oneroso, e la partecipazione della domanda, ritenuta dagli operatori prematura; e che onde consentire tali approfondimenti si proponeva di organizzare un calendario di incontri e di posticipare l'invio della documentazione di cui al comma 4.4 entro la fine del mese di maggio 2013;
- effettuati i suddetti approfondimenti, con la quarta comunicazione di fine luglio 2013, Terna ha trasmesso all'Autorità, ai sensi del comma 4.4,,:
 - le osservazioni pervenute dagli operatori;
 - uno schema riepilogativo delle osservazioni pervenute con l'indicazione di quelle recepite e delle motivazioni alla base dell'eventuale mancato recepimento;
 - lo Schema di Disciplina consultato come modificato e integrato in base alle osservazioni che Terna ha ritenuto opportuno recepire;
 - la Relazione Tecnica;
 - lo Schema di Rapporto Annuale;
 - un simulatore degli esiti del mercato della capacità (di seguito: Simulatore) basato su una curva di domanda di capacità esito di una pre-simulazione esemplificativa del processo di costruzione della medesima curva;

- a livello europeo, sia nelle Direzioni della Commissione europea che in ACER, si sta svolgendo un dibattito approfondito in merito a quali opzioni di remunerazione della capacità produttiva siano da ritenersi coerenti con l'evoluzione concorrenziale del mercato interno dell'energia, anche in ragione di eventuali impatti distorsivi che le diverse opzioni possano produrre sui meccanismi di formazione dei prezzi dei mercati all'ingrosso dell'energia nonché nella competizione tra impianti nel territorio dei diversi Stati membri, con effetti quindi sulla realizzazione di un mercato unico pienamente integrato; e che l'Autorità, nelle sedi opportune, è coinvolta nel citato dibattito.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- le osservazioni degli operatori si sono focalizzate principalmente sui seguenti elementi:
 - l'eccessiva onerosità del sistema di garanzia;
 - l'esigenza di maggiore trasparenza;
 - l'eccessiva limitazione al numero di offerte presentabili per ciascuna unità;
 - la potenziale penalizzazione della capacità nuova rispetto alla capacità esistente nei primi due anni di consegna;
 - gli Spunti di Consultazione;
- in merito all'eccessiva onerosità del sistema di garanzia, molti operatori richiedono che:
 - i requisiti patrimoniali siano resi meno stringenti e riferiti al bilancio consolidato di gruppo;
 - il contributo al Fondo di Garanzia:
 - assuma la forma di deposito cauzionale fruttifero invece che infruttifero;
 - possa assumere la forma anche di fideiussione bancaria a prima richiesta o, per i soggetti in possesso di adeguato *rating*, di “*parent company guarantee*”;
 - sia ridotto automaticamente, invece che su esplicita richiesta del partecipante, per le quote relative rispettivamente alla capacità qualificata non aggiudicata (ossia non accettata) in esito all'asta e alla capacità impegnata (ossia accettata) in esito all'asta e già consegnata;
 - sia commisurato al premio marginale definito in esito all'asta invece che al premio massimo prefissato di cui al comma 12.1 e alla sola capacità per cui l'operatore intende partecipare all'asta;
 - il meccanismo di marginazione non preveda un limite minimo di 1000 €MW per la garanzia a copertura dell'esposizione cumulata dell'operatore;
- i requisiti patrimoniali previsti da Terna sono basati sull'indice di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio, dato dal rapporto tra “Mezzi Propri” e “Attivo Immobilizzato”, e sull'indice di autonomia finanziaria, dato dal rapporto tra “Mezzi Propri” e “Capitale Investito Totale”; per entrambi gli indici sono state consultate le medesime soglie in funzione dell'impegno di capacità: 0,6 se

l'impegno totale è maggiore di 10.000 MW/anno; 0,55 se l'impegno totale è maggiore di 1.000 MW/anno; 0,5 se l'impegno totale è minore o uguale a 1.000 MW/anno;

- Terna ha rigettato la richiesta di riferire i requisiti patrimoniali al bilancio consolidato di gruppo (poiché il soggetto che assume l'impegno e i conseguenti obblighi è il soggetto assegnatario); ha invece ritenuto opportuno ridurre i requisiti patrimoniali per la partecipazione all'asta abbassando le predette soglie rispettivamente a 0,55; 0,5 e 0,45;
- il Fondo di Garanzia rappresenta, assieme al meccanismo di marginazione, un elemento chiave per assicurare il sistema elettrico contro i rischi di eventuali inadempimenti; l'istituzione e regolamentazione del Fondo di Garanzia necessita un apposito intervento normativo che potrà avere luogo solo in sede di approvazione dello Schema di Disciplina da parte del MSE; ciò premesso, Terna ha rigettato le richieste di rendere il deposito cauzionale fruttifero, di accettare anche fidejussioni bancarie a prima richiesta o "*parent company guarantee*" ai fini della contribuzione al Fondo di Garanzia (poiché le "*parent company guarantee*" non hanno la stessa affidabilità dei depositi cauzionali e delle fidejussioni e l'accettabilità di queste ultime è dubbia in assenza del citato intervento normativo) e di ridurre automaticamente il contributo al medesimo per le quote concernenti la capacità qualificata non aggiudicata e la capacità impegnata già consegnata; ha invece ritenuto opportuno ricalcolare automaticamente il contributo al Fondo di Garanzia in funzione del premio marginale definito in esito all'asta e prevedere che, nel caso in cui il versamento del contributo al Fondo di Garanzia sia inferiore a quanto stabilito, l'operatore sia ammesso all'asta per una capacità inferiore a quella qualificata e tale da essere garantita dal contributo effettivamente versato al Fondo di Garanzia;
- Terna ha ritenuto opportuno eliminare il limite minimo di 1000 €/MW previsto dal meccanismo di marginazione (poiché in assenza di margini ed in caso di inadempimento sarebbe aggredito il contributo versato al Fondo di Garanzia);
- in merito all'esigenza di maggiore trasparenza, molti operatori richiedono che:
 - siano rese pubbliche le ipotesi e i calcoli effettuati per definire:
 - gli obiettivi di adeguatezza;
 - le aree della rete rilevanti e limiti di transito;
 - la tecnologia di punta e i suoi parametri;
 - le curve di domanda e di offerta;
 - lo studio di cui al comma 11.1, che illustra le ipotesi e i risultati relativi alla costruzione del modello di rete rilevante e delle curve di domanda, sia pubblicato 150 giorni prima di ciascuna asta;
- Terna ritiene che l'esigenza segnalata dagli operatori sia già soddisfatta dalla pubblicazione dello studio previsto al comma 11.1. In merito alla richiesta di anticipare i tempi di pubblicazione dello studio, Terna ritiene che i tempi minimi previsti dal comma 11.1 non siano significativamente modificabili viste le tempistiche di svolgimento delle aste e i tempi necessari per le valutazioni di adeguatezza, fermo restando l'obiettivo del 2017 quale primo anno di efficacia degli impegni assunti nel mercato della capacità;
- in merito all'eccessiva limitazione al numero di offerte presentabili per ciascuna unità, alcuni operatori richiedono un maggiore grado di libertà al fine di meglio articolare la propria curva di offerta. Terna ha ritenuto condivisibile tale

esigenza e ha modificato lo Schema di Disciplina (paragrafi 4.2.2 e 6.2.2) in maniera tale da incrementare il numero massimo di offerte che ciascuna unità può presentare;

- in merito alla potenziale penalizzazione della capacità nuova rispetto a quella esistente, alcuni operatori hanno evidenziato che nelle prime due aste madri cui la capacità nuova può partecipare, o meglio nei primi due anni di consegna, detta capacità risulta penalizzata rispetto alla capacità esistente in quanto non ha l'opportunità di impegnarsi (ovvero di coprirsi) per 3/3 (ossia il 100%). Se un impianto in costruzione la cui entrata in esercizio è prevista per il 2025 si qualificasse, ad esempio, all'asta madre del 2020 avrebbe, infatti, l'opportunità di impegnarsi solo per 1/3 nel 2025, per 2/3 nel 2026 e per 3/3 nel 2027. Con riferimento a ciascun anno di consegna, l'opportunità di impegnarsi per 3/3 è di fatto appannaggio della sola capacità esistente che può partecipare alle tre aste madri che aggiudicano i tre contratti triennali che inglobano il predetto anno di consegna: l'anno 2025, ad esempio, è oggetto delle aste madri del 2018, 2019 e 2020 che quotano rispettivamente i contratti triennali 2023-2025, 2024-2026 e 2025-2027;
- gli Spunti di Consultazione erano otto e vertevano sui seguenti temi:
 - l'ammissione al mercato di unità di produzione programmabili di taglia pari o inferiore ai 10 MVA i cui titolari accettino la facoltà di registrarle come unità rilevanti ai fini del servizio di dispacciamento;
 - la partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità, offrendo capacità di riduzione o interruzione di carico afferenti unità di consumo abilitate alla fornitura di servizi di riserva;
 - l'eshaustività dell'elenco di componenti di costo riportato nello Schema di Disciplina;
 - l'alternativa di quotare contratti annuali invece che contratti triennali;
 - la facoltà per i titolari di capacità nuova di estendere il periodo di consegna fino a 9 anni a fronte di una prefissata riduzione percentuale del premio marginale definito in esito all'asta;
 - l'eliminazione del riproporzionamento della capacità impegnata in ragione del fattore di carico del sistema elettrico;
 - il processo di nomina delle unità finalizzato alla graduale identificazione dei nodi di consegna su cui rendere disponibile la capacità impegnata;
 - la formula di indicizzazione del costo variabile della tecnologia di punta (ossia del prezzo di esercizio);
- per quanto attiene al primo spunto di consultazione, la maggior parte degli operatori ritiene che l'apertura alle di produzione programmabili di taglia pari o inferiore ai 10 MVA dovrebbe essere preceduta da un'analisi costi – benefici e che le unità che beneficiano di deroghe alla prestazione di servizi richiesti dal Codice di Rete non dovrebbero essere ammesse al mercato della capacità. Terna ha quindi ritenuto opportuno mantenere invariato lo Schema di Disciplina, rinviando alla propria risposta alla consultazione 508/2012/R/eel in merito all'orientamento dell'Autorità di abbassare la soglia di abilitazione al mercato per il servizio di dispacciamento per estendere il novero dei partecipanti (di seguito: MSD);

- per quanto concerne il secondo spunto di consultazione, si rileva anzitutto che nessuno dei soggetti abilitati al servizio di interrompibilità o al servizio di riduzione dei prelievi ai fini della sicurezza (c.d. servizio di super-interrompibilità) ha risposto alla consultazione manifestando interesse a partecipare attivamente al mercato della capacità. La maggioranza degli operatori che ha risposto alla consultazione è contraria alla partecipazione attiva della domanda ma un'importante associazione di grossisti dell'energia elettrica concorda con la proposta. Tale associazione reputa tuttavia che "il contributo della domanda all'adeguatezza del sistema non possa essere ritenuto strutturale" e auspica "una prima fase iniziale di apprendimento aperta ai soli produttori, seguita da una progressiva apertura alla domanda condizionata alla definizione di regole di dispacciamento e penali adeguate". La predetta associazione osserva altresì che "la partecipazione della domanda al mercato della capacità non può prescindere dalla definizione delle regole di dispacciamento per le unità di consumo e dei relativi servizi: interruzione di carico, riduzione dei consumi, etc." e che "gli attuali servizi di interrompibilità e di riduzione dei prelievi ai fini della sicurezza dovrebbero essere attentamente valutati, al fine di evitare del tutto improprie doppie remunerazioni per uno stesso servizio". Terna ha quindi ritenuto opportuno non modificare lo Schema di Disciplina;
- per quanto riguarda il terzo spunto di consultazione, la maggioranza degli operatori ritiene che l'elenco delle componenti di costo sia esaustivo;
- per quanto attiene il quarto spunto di consultazione, la maggioranza degli operatori ha espresso una netta preferenza per la soluzione posta in consultazione - ossia aggiudicare contratti di durata triennale - "poiché gli operatori (che hanno la certezza di ricevere il premio per tre anni, invece che per un anno) avrebbero maggiori garanzie e sarebbero, pertanto, più propensi a effettuare investimenti in nuova capacità o per il mantenimento in esercizio efficiente della capacità esistente". Terna ha, pertanto, ritenuto opportuno mantenere invariato lo Schema di Disciplina;
- per quanto concerne il quinto spunto di consultazione, le osservazioni degli operatori sono molto eterogenee. Alcuni operatori condividono la proposta ma preferiscono che il premio sia definito dal mercato tramite la quotazione di prodotti con periodi di consegna superiori al triennio, altri non la condividono. Terna ha ritenuto opportuno non modificare lo Schema di Disciplina stante la netta preferenza espressa dalla maggioranza degli operatori per prodotti triennali e le criticità derivanti dalle modalità di determinazione del prezzo di esercizio di cui all'ottavo spunto di consultazione;
- per quanto riguarda il sesto spunto di consultazione, la maggioranza degli operatori non condivide la proposta di eliminare il riproporzionamento della capacità impegnata in ragione del fattore di carico del sistema elettrico. Terna ha quindi ritenuto opportuno mantenere invariato lo Schema di Disciplina rinviando all'Autorità ogni decisione in merito;
- per quanto attiene il settimo spunto di consultazione, la maggioranza degli operatori condivide l'impostazione seguita nello Schema di Disciplina. Tra questi, numerosi operatori propongono di aumentare la flessibilità del processo di nomina consentendo di scegliere le "unità di produzione di consegna" quotidianamente e quanto più possibile in prossimità della consegna. Ritenendo ragionevole la richiesta di posticipare la nomina delle unità di produzione di

consegna, Terna ha modificato lo Schema di Disciplina (paragrafo 8.1.1.) in maniera tale da prevedere la nomina delle unità di produzione di consegna entro mezzogiorno dell'ultimo giorno lavorativo della settimana antecedente quella di consegna;

- per quanto concerne l'ottavo spunto di consultazione, alcuni operatori evidenziano la necessità che la formula di indicizzazione del costo variabile venga mantenuta costante per il triennio di consegna, ciò al fine di permettere loro di negoziare apposite coperture contro il rischio volatilità delle commodity utilizzate nel calcolo del prezzo di esercizio; altri operatori evidenziano la necessità che le componenti del costo variabile del combustibile siano calcolate con riferimento a criteri certi, trasparenti e non soggetti a rischi di carattere regolatorio. Ritenendo condivisibili le predette necessità, Terna ha modificato l'Allegato 5 allo Schema di Disciplina (paragrafo 2.1.1 dell'Allegato 5) in maniera tale da mantenere costante la formula di indicizzazione del costo variabile in un dato anno di consegna: ossia prevedendo che la formula di indicizzazione sia definita in base alle delibere vigenti al momento della richiesta di partecipazione alla prima asta madre che include il predetto anno.

RITENUTO CHE:

- lo Schema di Disciplina è redatto assumendo che il sottoscrittore del contratto standard di approvvigionamento di capacità (di seguito: Assegnatario) possa essere un soggetto differente dal sottoscrittore del contratto di dispacciamento per la medesima capacità (di seguito: Utente del dispacciamento). La deliberazione 482/2012/R/eel ha ritenuto l'assunzione di Terna conforme ai criteri generali della deliberazione ARG/elt 98/11 e ha, conseguentemente, ritenuto opportuno, in assenza di elementi ostativi che potessero emergere in sede di consultazione, modificare l'art. 7 in maniera coerente con tale assunzione. Nessun elemento ostativo è emerso in sede di consultazione;
- il deposito cauzionale che alimenta il Fondo di Garanzia dovrebbe essere fruttifero invece che infruttifero per minimizzare l'onere finanziario in capo all'operatore derivante dal vincolare cifre non trascurabili per lassi di tempo non brevi;
- la potenziale penalizzazione della capacità nuova rispetto a quella esistente nei primi due anni di consegna può essere risolta, da un lato, eliminando al paragrafo 4.2.5 dello Schema di Disciplina la previsione per cui in esito all'eventuale procedura di sorteggio per l'accettazione di capacità nuova offerta a premio marginale "l'ultima offerta potrà essere accettata parzialmente" (l'accettazione deve cioè essere sempre integrale); dall'altro, introducendo la facoltà per il titolare di capacità nuova di richiedere a Terna:
 - per la prima asta madre cui partecipa (ossia quella in cui si quota il suo primo triennio), la qualificazione per 3/3 della capacità invece che per 1/3 (il coefficiente di cui al paragrafo 3.3 dello Schema di Disciplina);
 - per la quarta asta madre (ossia quella in cui si quota il suo secondo triennio), la qualificazione per 2/3 della capacità invece che per 1/3 (il coefficiente previsto dal paragrafo 3.3 dello Schema di

Disciplina), a condizione che la capacità sia risultata accettata in esito alla prima asta madre,

- per la quarta asta madre, l'acquisto da parte di Terna, al premio marginale definito in esito alla medesima, di ulteriori 1/3 per il primo anno di consegna del secondo triennio, a fronte dell'obbligo di riacquisto da parte del titolare, al medesimo premio, del medesimo 1/3, per il terzo di consegna del secondo triennio.

Così facendo, il titolare di nuova capacità avrebbe l'opportunità di impegnarsi per 3/3 sia per il primo che per il secondo triennio senza alcuna discriminazione con la capacità esistente;

- l'attuale barriera all'entrata per le unità di taglia pari o inferiore a 10 MVA sarà verosimilmente rimossa in esito al processo di revisione dei servizi di dispacciamento di cui alla deliberazione ARG/elt 160/11 e alla consultazione 508/2012/R/eel senza richiedere alcuna revisione dello Schema di Disciplina;
- a prescindere dalla partecipazione attiva della domanda al mercato della capacità, le valutazioni di adeguatezza di cui al paragrafo 2.3 dello Schema di Disciplina tengono conto dei carichi interrompibili - considerandoli come risorse di ultima istanza prima di ipotizzare il distacco dell'utenza diffusa - e la definizione della curva di domanda di capacità di cui al paragrafo 2.4 dello Schema di Disciplina tiene conto dei costi variabili di attivazione di tali risorse. Sulla scorta delle linee guida non vincolanti della Commissione Europea, tuttora in fase di formazione, la partecipazione attiva della domanda potrà essere riesaminata dopo lo svolgimento di due aste madri e rapidamente integrata nel mercato della capacità ove emerga un reale interesse da parte dei consumatori;
- il riproporzionamento della capacità impegnata in ragione del fattore di carico del sistema elettrico dovrebbe avere luogo con riferimento alle singole zone del mercato del giorno prima. In caso di picchi di carico asincroni tra le zone e scarsità di capacità di interconnessione interzonale, occorre infatti evitare che la capacità impegnata sia riproporzionata per un fattore tale da vanificare l'effetto delle "opzioni" acquistate dal sistema elettrico;
- la curva di domanda esemplificativa utilizzata dal Simulatore evidenzia come questa divenga estremamente rigida sotto un certo livello di capacità; ciò implica che un'offerta di capacità inferiore a tale livello non consentirebbe di definire un premio di chiusura del mercato per la capacità nuova mentre il premio di chiusura del mercato per la capacità esistente si collocherebbe al valore massimo del premio riconoscibile alla capacità esistente di cui al comma 12.1. Sussiste dunque l'esigenza di definire un valore massimo anche per il premio riconoscibile alla capacità nuova parametrato alla disponibilità marginale a pagare della domanda di energia;
- la presenza di un valore minimo del premio da riconoscere alla capacità esistente, fermo restando che ciò non rappresenta un elemento indispensabile del disegno del mercato della capacità oggetto del presente provvedimento, è finalizzata a mitigare il rischio derivante dal fatto che la vita utile della capacità è tipicamente ultraventennale mentre i prodotti quotati sul mercato della capacità consentono ai titolari di coprirsi in ciascuna asta madre solo per un 1/3 della capacità qualificata e solo per i tre anni oggetto dell'asta stessa; in assenza di un premio minimo il titolare sarebbe quindi esposto al rischio di avere solo quota parte della vita utile del proprio impianto coperto dall'impegno, non potendo

neppure decidere (senza il rischio di incorrere in perdite nelle aste di aggiustamento) la dismissione dello stesso qualora non accettati nelle successive aste madri. Del resto, al fine di evitare che la presenza di un valore minimo del premio da riconoscere alla capacità esistente porti a mantenere nel mercato capacità inefficiente, detto valore potrebbe essere posto pari ad un valore non superiore a quanto consentirebbe la copertura dei costi fissi evitabili (costi del personale, costi di manutenzione etc.). La presenza di un valore minimo consente inoltre di prevedere, in una logica di simmetria, un valore massimo del premio per la capacità esistente inferiore a quello previsto per la capacità nuova; valore massimo che, in analogia a quanto sopra detto per il premio minimo, potrebbe essere posto pari al valore massimo fissato per la capacità nuova opportunamente ridotto per tenere conto dei benefici derivanti dalla presenza di un premio minimo. In ogni caso, i criteri di determinazione dei valori minimi e massimi dovrebbero essere avallati dal MSE in sede di approvazione dello Schema di Disciplina;

- la partecipazione di capacità localizzata all'estero non è prevista dallo Schema di Disciplina. Tuttavia, in coerenza con le future linee guida della Commissione Europea, laddove operatori localizzati sulla rete di un altro gestore di rete europeo esprimessero, tramite il predetto gestore, l'interesse a partecipare al mercato della capacità italiano, Terna potrebbe esplorare col medesimo gestore le eventuali modalità di partecipazione di capacità localizzata sulla sua rete al fine di delineare una proposta di modifica dello Schema di Disciplina;
- il nuovo mercato della capacità di cui al presente provvedimento costituisca un segmento essenziale per il completamento dei mercati dell'energia elettrica all'ingrosso in Italia, non abbia effetti distorsivi né sui meccanismi di formazione dei prezzi nei mercati all'ingrosso a pronti nazionali né in relazione al processo di integrazione europeo e di competizione tra produttori dei diversi Stati membri; ma che costituisca piuttosto uno strumento essenziale per promuovere la contendibilità del mercato e l'adeguatezza del sistema a minimo costo; soprattutto in quei sistemi, come quello italiano, caratterizzati da alta penetrazione di fonti rinnovabili elettriche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- modificare l'art. 7 in maniera coerente con l'assunzione implicita nello Schema di Disciplina che l'Assegnatario della capacità possa essere un soggetto differente dall'Utente del dispacciamento della medesima capacità;
- modificare l'art. 12 in maniera tale da definire il valore massimo del premio riconoscibile per la capacità nuova;
- prescrivere a Terna di modificare lo Schema di Disciplina secondo quanto delineato in motivazione al fine di ridurre gli oneri finanziari in capo agli operatori e di mitigare la potenziale penalizzazione della capacità nuova rispetto a quella esistente nei primi due anni di consegna;
- rinviare la partecipazione delle unità di taglia minore o uguale a 10 MVA a valle della revisione della disciplina del servizio di dispacciamento;
- riesaminare la partecipazione attiva della domanda a valle dello svolgimento delle prime due aste madri;

- riesaminare la proposta di alcuni operatori di quotare prodotti di durata superiore al triennio a valle dello svolgimento delle prime due aste madri;
- invitare Terna ad esplorare con gestori di rete europei che ne facessero espressa richiesta le eventuali modalità di partecipazione di capacità localizzata sulle loro reti al mercato della capacità italiano.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- lo Schema di Disciplina, modificato secondo quanto richiesto nei termini appena richiamati, sia conforme ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- la Relazione Tecnica sia conforme ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11;
- lo Schema di Rapporto Annuale sia conforme ai criteri e alle condizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 98/11

DELIBERA

1. di verificare positivamente, ai sensi del comma 4.5, lo Schema di Disciplina modificato nei termini espressi in motivazione, la Relazione Tecnica e lo Schema di Rapporto Annuale;
2. di modificare la deliberazione ARG/elt 98/11 come segue:
 - a. all'art. 3, comma 3.1, la definizione Fattore di carico del sistema è sostituita dalla seguente: “**Fattore di carico del sistema:** è, con riferimento a una specifica ora e a una specifica zona, il minimo fra:
 - 1 (uno) e
 - il rapporto fra
 - il prelievo di energia elettrica nel sistema incrementato dell'ammontare di capacità in manutenzione e dell'esportazione attesa al picco di carico della zona, al netto dell'immissione di energia elettrica da capacità non impegnata, e
 - il prelievo medio di energia elettrica nel sistema atteso al picco di carico della zona incrementato dell'esportazione attesa al picco di carico della zona, al netto dell'immissione media di energia elettrica da capacità non impegnata attesa al picco di carico della zona”;
 - b. all'art. 7, comma 7.4, lettera b), il punto iii) è soppresso;
 - c. all'art. 7, comma 7.4, lettera d), le parole “la differenza fra il corrispettivo di cui all'Articolo 39ter della deliberazione n. 111/06 e” sono cancellate;
 - d. all'art. 12, comma 12.1, le parole “Il valore minimo e il valore massimo sono fissati in funzione del costo fisso standard di cui all'Articolo 9, comma 9.3” sono sostituite dalle parole “Entro lo stesso termine, l'Autorità comunica a Terna il valore massimo del premio riconoscibile alla capacità nuova in esito alle procedure concorsuali di cui all'Articolo 10”;

3. di prevedere che Terna, entro il 20 settembre 2013, trasmetta al Ministro dello Sviluppo Economico lo Schema di Disciplina modificato secondo quanto richiesto in motivazione, la Relazione Tecnica e lo Schema di Rapporto Annuale;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e a Terna;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

5 settembre 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni